

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	49
Sulla pubblicità dei lavori	49
5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « Superbonus » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento	50
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	54
5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti	50
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	56

RISOLUZIONI:

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo (<i>Discussione e rinvio</i>)	50
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo	53
--	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che il deputato Guido Della Frera entra a far parte della Commissione e che i depu-

tati Lucia Albano e Raphael Raduzzi cessano di farne parte.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei

deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte altresì che l'interrogazione Martinciglio n. 5-05978 è stata sottoscritta dal deputato Zanichelli e che l'interrogazione Nardi n. 5-06048 è stata sottoscritta dal deputato Topo.

5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « Superbonus » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda quindi come le categorie interessate richiedano indicazioni certe sulla proroga dell'agevolazione e maggiore chiarezza sulle sue modalità applicative.

Si impegna quindi a lavorare per contribuire al miglioramento di questo strumento, di particolare importanza per la ripresa economica del Paese.

5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele TOPO (PD) prende atto della possibilità, espressa dal rappresentante del Governo, di un intervento legislativo chiarificatore e confida in una sua rapida adozione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione dell'atto di indirizzo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi la discussione della risoluzione Buratti n. 7-00668, in materia di iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

Avverte poi che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD) evidenzia che la risoluzione ha ad oggetto le banche di credito cooperativo, dette anche banche di comunità. Si tratta di una presenza storica e importante nel nostro Paese, che ha avuto origine dalle vecchie banche artigiane. Rammenta poi la riforma attuata con il decreto-legge n. 18 del 2016, che ha comportato la costituzione dei gruppi bancari cooperativi e la conseguente applicazione della normativa bancaria europea, che impone regole, obblighi e adempimenti introdotti per banche di dimensioni notevolmente superiori rispetto a quelle delle singole banche di credito cooperativo. Ne conseguono, per queste ultime, costi e difficoltà di gestione.

Ricorda quindi come molte famiglie e imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, ottengano credito da queste banche. Evidenzia pertanto la necessità di ri-

pensare il sistema, magari ispirandosi alle banche di comunità di origine anglosassone, che stanno conquistando il ruolo che gli spetta. Rileva quindi come sia fondamentale che in ogni piccolo centro siano presenti sportelli bancari, anche per evitare il ricorso al credito illegale.

Conclude sottolineando che con la risoluzione in oggetto si chiede al Governo di adottare tutte le opportune iniziative in sede europea per un adeguamento della normativa di settore in modo tale che queste banche possano accrescere il proprio contributo alla ripresa dell'economia del nostro Paese.

Segnala infine che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 142 del 2019, relativo alla Banca popolare di Bari, erano state presentate proposte emendative volte a far fronte alla situazione illustrata nella risoluzione.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, si riserva di valutare la possibilità di una convergenza sulla risoluzione presentata dal collega Burratti o, in alternativa, di presentare una nuova risoluzione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato convenuto in Ufficio di Presidenza di svolgere alcune audizioni sulla tematica oggetto della risoluzione. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 21 giugno prossimo e che le Commissioni riunite Giustizia e Cultura ne concluderanno l'esame nella giornata di domani. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta odierna.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e VII Cultura, del disegno di legge recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (C. 2751, Governo), come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, consta di 5 articoli.

Evidenzia che il disegno di legge è volto a realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da determinati percorsi di studio universitari. In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nel percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia: si è trattato, in quel caso, di un intervento d'urgenza per fare fronte – con l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricorda inoltre che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano di Ripresa e Resilienza, tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.

Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato, ricomprendendovi i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, medico veterinario e psicologo (articolo 1) e i corsi di laurea professionalizzanti per l'esercizio delle professioni tecniche regolamentate di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato (articolo 2). A fronte di tale ampliamento si prevede lo svolgimento di tirocini che avranno luogo durante i corsi di studio, quali parti integranti degli stessi.

In relazione alla previsione del valore abilitante delle lauree sopra indicate, l'articolo 3 del provvedimento prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, è adeguata la disciplina delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 e sono disciplinate le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Si prevede poi che le università adeguino, con decreto rettorale, i regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo 4 consente poi un ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti con riferimento ai corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*.

L'estensione del valore abilitante della laurea alle professioni di cui all'articolo 4, dovrà essere richiesta dalle rappresentanze

nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento ed è disposta con regolamento di delegificazione emanato, su proposta o iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, sentito il relativo ordine o collegio professionale. Con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa e il superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e sono previste le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, nonché la composizione della commissione giudicatrice. Il comma 2-*bis* individua le norme generali sulla cui base sono emanati i regolamenti sopra menzionati.

Si demanda poi a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca e a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Segnala che nel testo originario dell'articolo 4, comma 1, erano indicate espressamente le professioni per le quale poteva essere previsto un ampliamento del sistema dei titoli professionali abilitanti. Tra queste era compresa, in relazione alle competenze della Commissione Finanze, la figura dell'attuario, ovvero del professionista che, ai sensi della legge n. 194 del 1942, effettua prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. Poiché per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di attuario non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, ritiene che l'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, sia comunque applicabile a detta professione.

L'articolo 4-*bis* detta disposizioni specifiche per l'accesso alla professione di chimico, fisico e biologo.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alla decorrenza dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* e demanda a uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, l'individuazione delle modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Il comma 3 prevede la sospensione dei finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria nei confronti delle università che non adeguano i propri regolamenti didattici, entro dodici mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 3.

L'articolo 5-*bis* detta infine disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante alla professione di psicologo, applicabili agli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Concludendo, evidenzia che, come è noto, il provvedimento ha sollevato talune preoccupazioni nelle categorie professionali delle materie giuridico-economiche. Al riguardo ritiene necessario dare certezza a questi professionisti chiarendo che le lauree abilitanti sono rigorosamente quelle dell'articolo 1.

Osserva poi che opportunamente l'articolo 4 prevede che per l'ampliamento delle lauree abilitanti occorra una espressa e formale richiesta delle rappresentanze nazionali dell'ordine o dei collegi professionali di riferimento, le quali conoscono bene le esigenze delle proprie professioni e sanno tutelare i propri iscritti.

Ribadisce infine che, come chiarito anche dal Governo, l'ipotesi di lauree idonee da sole a far conseguire abilitazioni professionali non trova applicazione né per gli avvocati né per altre categorie professionali, come i commercialisti, gli ingegneri e i notai. Si tratta, infatti, di percorsi professionali che, per specificità, sono esclusi da tali possibilità.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 giugno 2021.

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Esame C. 2104 Alemanno.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « Superbonus » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che il Superbonus 110 per cento è una misura introdotta con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (« Decreto Rilancio »), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e senz'altro rappresenta una boccata d'ossigeno per l'edilizia duramente colpita dalla crisi sanitaria, generando effetti positivi oltre che di carattere economico anche ambientale – dal momento che i lavori realizzati per migliorare la classe energetica degli immobili comporteranno una notevole contrazione dei costi gestionali degli stessi dovuta alla diminuzione delle dispersioni, nonché un incremento di valore degli immobili, compensando così il crollo dei prezzi che è stato registrato a seguito della crisi causata dal COVID-19.

Gli Onorevoli lamentano tuttavia che le criticità dettate dalla lentezza della burocrazia, dalla complessità delle procedure e dai rischi finanziari connessi al mancato rispetto dei tempi limite, potrebbero notevolmente depotenziare l'efficacia della misura, soprattutto a fronte del tempo ridotto della sua vigenza.

Gli Onorevoli evidenziano che dette criticità descritte scoraggiano la maggior parte dei cittadini che, in molti casi, rinuncia all'agevolazione del 110 per cento con ciò ridimensionando l'efficacia dell'incentivo; nella relazione deliberata dalla Commissione bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, con riferimento alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica » è stato proposto di « garantire la proroga delle agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus) fino al 2023 ».

Pertanto, gli Onorevoli chiedono se « si intenda adottare iniziative per estendere il Superbonus 110 per cento 2023 per tutte le tipologie di interventi » e se « nell'ottica di azionare la “catena virtuosa” di cui in premessa e di incentivare i cittadini ad accedere alla misura nonostante le disfunzioni burocratiche registrate, si ritenga di valutare l'opportunità di adottare iniziative per semplificare la procedura ed estendere ulteriormente la misura anche al 2024 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata nel corso della seduta di *question time* svoltasi il 26 maggio scorso in Aula Camera, il cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio n. 34, è stato introdotto quale strumento per rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata dovuta al *lockdown*.

Detta agevolazione è, inoltre, importante per accelerare la transizione energetica del Paese, in vista degli obiettivi indicati anche in sede europea.

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali.

L'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro.

Il recente decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per

gli investimenti, ha modificato il menzionato articolo 119.

Ai sensi del nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 119, introdotto dal citato decreto-legge n. 59 del 2021, è prevista la proroga della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, purché alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » e realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.

È opportuno ricordare anche che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti. L'obiettivo fissato dall'Unione europea è di raddoppiare il

tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025.

In relazione alla richiesta di adottare iniziative per semplificare l'accesso alla procedura del Superbonus, devono richiamarsi le novità introdotte dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio n. 77, recante « *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* ».

Il menzionato articolo apporta ulteriori modifiche al menzionato articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilendo che la detrazione al 110 per cento si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.

In particolare, poi, al fine di affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste per l'utilizzo del Superbonus e accelerarne l'utilizzo essenziale per l'efficientamento energetico e antisismico, il cennato articolo 33 sostituisce il comma 13-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.

Ai sensi del nuovo comma 13-*ter*, il Superbonus potrà essere revocato solo per mancata presentazione della CILA; per interventi realizzati in difformità dalla CILA; per assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

ALLEGATO 2

5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 – in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – il cui comma 4, ha stabilito che dal « 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 ».

L'Onorevole evidenzia che « tale provvedimento rischia, però, di penalizzare fortemente altre attività che rientrano comunque nei nuovi limiti di spesa fissati per legge, come ad esempio gli esercenti di spettacoli viaggianti che sarebbero ad oggi costretti a versare 2.500 euro paradossalmente anche per l'installazione sul lungomare di una piccola giostra. ».

A tal riguardo, l'Onorevole richiama l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 secondo cui « Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale » e che, in riferimento a quest'ultima disposizione, l'Agenzia del demanio avrebbe chiarito che la legge n. 337 del 1968 « intendeva assimilare alle tariffe del suolo pubblico solo le tariffe del demanio comunale e non marittimo ».

Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per stabilire una tassazione equa, sostenibile e coerente con gli spazi occupati, per le attività dello spettacolo viaggiante nell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto ricordare che, in ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, le questioni portate all'attenzione dall'Onorevole interrogante attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che « Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ».

A seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle regioni ed ai comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali.

In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge 311/2004 in caso di mancato pagamento.

Tanto premesso, l'Agenzia del demanio fa presente che le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 fanno espresso ed esclusivo riferimento all'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di proprietà dei Comuni (cfr. artt. 9 e 11).

Tale normativa, difatti, ha ad oggetto le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale e non trova applicazione relativamente al demanio pubblico dello Stato, il cui utilizzo è invece disciplinato dalle specifiche leggi di settore che prevedono diversi criteri di quantificazione dei relativi canoni (cfr. articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 5 otto-

bre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

Si precisa, poi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, « sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento ».

Tanto premesso, una possibile diversa interpretazione potrebbe essere giustificata dalla genericità del riferimento contenuto nell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 al suolo demaniale, così che si potrebbe concludere nel senso che tutte le occupazioni effettuate dai soggetti in questione – comprese, quindi, anche quelle effettuate sul demanio marittimo (art. 822 c. c.) – siano assoggettate al canone patrimoniale istituito dai comuni ai sensi dei citati commi 816 e seguenti della citata legge n. 160 del 2019. Per la verità, tuttavia, nell'interpretazione si dovrebbe anche tenere adeguato conto di quanto previsto dall'articolo 9 della predetta legge n. 337 del 1968.

Stante, quindi, la complessità del descritto quadro normativo, si potrebbe valutare un intervento legislativo chiarificatore rispetto al quale andrebbe, tuttavia, valutata la portata degli effetti finanziari.